

GUIDA ASSENZA MALATTIA

di Antonella Mongiardo

CERTIFICATI TELEMATICI

A partire dal 3 aprile 2010, è entrata in vigore la nuova normativa in materia di trasmissione dei certificati di malattia.

Il certificato medico malattia INPS è un'attestazione che giustifica l'assenza dal posto di lavoro a causa di un evento morboso. Tale certificato va richiesto al proprio medico curante che provvede ad inviarlo per via telematica all'INPS, secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 183 del 4-11-2010 – articolo 25. Tale certificato è obbligatorio per tutti i lavoratori sia del settore privato che del settore pubblico.

L'invio telematico da parte del medico e la consegna della comunicazione al datore di lavoro deve avvenire entro 48 ore.

La trasmissione telematica non si applica alle seguenti categorie:

- Magistrati ordinari, amministrativi e contabili
- Avvocati e procuratori dello Stato
- Professori e ricercatori universitari
- Personale della carriera diplomatica
- Personale della carriera prefettizia
- Personale del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
- Personale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
- Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
- Personale militare
- Forze di polizia di Stato
- Personale della carriera dirigenziale e direttiva penitenziaria
- Personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'invio telematico dei certificati di malattia è una procedura che rientra nell'opera di Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione atta a semplificare ed automatizzare i processi organizzativi-gestionali tra la P.A. e il cittadino.

L'invio telematico all'INPS dei Certificati Medici online consente ai lavoratori di avere un numero di protocollo corrispondente all'esito positivo di trasmissione rilasciato al medico curante che ha effettuato l'invio del certificato.

Il certificato medico attestante la malattia del lavoratore deve essere richiesto al medico curante entro il termine di 2 giorni, salvo serie motivazioni (Cass. 8.8.2005, n. 16627).

Se il giorno di scadenza del termine è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Obblighi del lavoratore:

- richiedere il Certificato medico comprovante lo stato di malattia, che viene inviato per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia all'INPS, la quale provvede ad inoltrarlo immediatamente al datore di lavoro. Tale attestazione medica telematica, deve coprire l'intero periodo di astensione ed è necessaria anche per un solo giorno di malattia.
- Comunicare tempestivamente il suo stato di malattia all'ufficio di appartenenza, fatta eccezione dei casi comprovanti uno stato di grave impedimento, e comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza, tale informativa deve essere data anche in caso di proseguimento della malattia.
- Comunicare, ove espressamente richiesto, al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato che gli è stato rilasciato dal medico.
- Informare il proprio datore di lavoro sul domicilio abituale o altro indirizzo presso il quale sarà reperibile per gli eventuali controlli medico-fiscali.

Diritti del lavoratore assente:

- Tutti i lavoratori possono consultare in qualsiasi momento i propri attestati/certificati direttamente sul sito dell'Inps attraverso i canali web attivati e certificati dall'Ente, pertanto, possono accedere alla: consultazione attestati di malattia e consultazione certificati di malattia.
- richiedere all'Inps l'invio automatico dei certificati alla propria casella di posta elettronica certificata, Pec.
- Per verificare l'avvenuto invio del certificato online, il lavoratore può telefonare al contact center dell'INPS al numero 803.164 o visualizzare online tutti i certificati tramite il sito ufficiale dell'INPS.
- il lavoratore in malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell'originaria prognosi.

Obblighi del medico:

Il medico curante, ha l'obbligo di trasmettere entro 24 ore dalla visita, il certificato di malattia online relativo al lavoratore assente per malattia attraverso un'apposita pagina web messa a disposizione dal sistema centrale gestionale. Eventuali rettifiche o annullamenti di certificati già inviati possono essere effettuati online entro le 24 ore successive alla trasmissione. Per ogni certificato inviato online viene assegnato un numero di protocollo, che il medico comunica al lavoratore.

I Certificati Medici INPS possono essere rilasciati da:

- Medici dipendenti del servizio sanitario nazionale;
- Medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
- Medici liberi professionisti;
- Guardia Medica.

Per i dipendenti pubblici, in caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

I certificati possono essere annullati (entro il giorno successivo all'emissione) o rettificati nel caso in cui si riscontri nel paziente un decorso più favorevole della malattia con successiva riduzione della prognosi.

Il certificato medico del lavoratore assente per malattia può essere inviato via cartacea esclusivamente per 2 motivi:

- 1) se il medico non può procedere all'invio online del certificato di malattia perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica
- 2) in caso di ricovero ospedaliero che rilascia la certificazione la certificazione di malattia in forma cartacea. Dal 2015 però la nuova normativa prevede anche per l'ospedale, day hospital e pronto soccorso l'invio obbligatorio del certificato telematico.

In questi casi il lavoratore deve presentare l'attestazione cartacea al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'INPS, secondo le modalità tradizionali. A sua volta il datore di lavoro ha l'onere di segnalare via PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalità telematica.

Importante: Il certificato medico attestante la malattia del lavoratore deve essere richiesto al medico curante entro il termine di 2 giorni, salvo serie motivazioni (Cass. 8.8.2005, n. 16627). Se il giorno di scadenza del termine è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo (INPS; circ. 28.1.1981, n. 134368).

Dimissioni ospedale, pronto soccorso, day hospital:

Per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, rimane in vigore l'elaborazione e il rilascio dei certificati medici cartacei, pertanto, in tali ipotesi, i dipendenti pubblici e privati, sono tenuti a consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all'amministrazione di appartenenza o datore di lavoro che ha l'onere di segnalare via PEC, entro 48 ore, alla azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalità telematica.

Le giornate di **day hospital** sono equiparate al ricovero, per cui, a prescindere dalla durata della presenza nel luogo di cura, l'incapacità al lavoro è riconosciuta per il solo giorno in cui il lavoratore effettua la prestazione riportata nella certificazione medica. Anche le strutture ospedaliere dovranno passare alla procedura telematica.

Cicli di Cura Ricorrenti: se il lavoratore si sottopone a lunghi cicli periodici di terapie ambulatoriali e specialistiche, che influenzano la sua capacità lavorativa, è necessario che sul certificato medico rilasciato venga barrata la casella della ricaduta, per giustificare l'assenza, è sufficiente anche un'unica certificazione del curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa da trattare con procedura di trasmissione telematica.

Visite fiscali

A partire dal 1° ottobre 2011, è stata attivata la procedura di richiesta di visita di controllo telematica da parte dei datori di lavoro pubblici e privati. Il sistema d'invio della richiesta del servizio di controllo sia domiciliare che ambulatoriale dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, è gestito sempre dal sistema telematico Inps mediante il servizio di "Richiesta Visita Medica di controllo", con accesso tramite PIN e previa autorizzazione all'accesso al servizio da parte del datore di lavoro.

Successivamente alla richiesta del datore di lavoro, l'Inps attiva la procedura per il controllo fiscale del dipendente pubblico e privato.

Esclusione visite fiscali. Il DM 2016/17 cosiddetto decreto Madia, esclude dall'obbligo della visita fiscale e quindi dall'obbligo della reperibilità, nei seguenti casi:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
- infortuni sul lavoro.
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Le visite fiscali dovranno essere effettuate, per i lavoratori della pubblica amministrazione:

- 7 giorni su 7 con la reperibilità nelle fasce dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Certificato medico INPS per esclusione da decurtazione stipendio: Il certificato medico deve contenere tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente per escludere la decurtazione del trattamento economico fondamentale nei primi 10 giorni di malattia nei casi infortunio sul lavoro, malattia connessa a causa di servizio, ecc, eventualmente, se previsto nel CCNL del comparto di appartenenza del dipendente, giorni di prognosi indicati nel certificato di dimissione rilasciato dalla struttura ospedaliera successivamente al ricovero. Se tali dati non dovessero essere contenuti nel certificato medico, il lavoratore può: trasmettere all'amministrazione secondo le tradizionali modalità (PEC, fax, raccomandata A/R o consegna manuale) la copia cartacea del certificato telematico rilasciato dal medico e l'altra eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.